

Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

N. 48 – 16029 / 2011

(numero-protocollo/anno)

Oggetto: autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 alla costruzione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione di potenza pari a circa 998 Kw alimentato da fonte rinnovabile nel comune di Caselle Torinese. Aggiornamento della D.D. n. 172-47537/2009 a seguito di modifica non sostanziale.

Impresa: LA BELLOTTA S.s.A.

Codice Impresa: 020024

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 172-47537/2009 del 03/12/2009 è stata autorizzata la Società Semplice Agricola "LA BELLOTTA", con sede legale in via Cavallo n. 392 a Venaria Reale (TO), alla costruzione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato da biogas prodotto da digestione anaerobica di biomasse agricole da ubicarsi nel comune di Caselle Torinese (TO);
- l'impianto nella configurazione autorizzata con D.D. n. 172-47537/2009 del 03/12/2009 è costituito da:
 - n. 3 trincee di stoccaggio della biomassa in ingresso, per volume totale di 15.800 m³ circa;
 - n. 2 digestori anaerobici di volume pari a 3186 m³ ciascuno;
 - motore a combustione interna alimentato a biogas;
 - potenza primaria immessa col combustibile (biomassa solida): circa 2.460 kW;
 - potenza elettrica nominale: 998 kW;
 - potenza termica massima recuperabile in cogenerazione: 970 kW circa, di cui 540 kW da fluido raffreddamento motore e 430Kw da fumi di scarico;
 - alternatore.

Constatato che:

- l'Impresa LA BELLOTTA S.s.A. comunicava in data 31 marzo 2011 (ns. prot. n. 285800 del 31/03/2011), una serie di modifiche al progetto autorizzato di lieve entità riguardanti in generale cambiamenti nella posizione dei locali accessori al processo di digestione anaerobica;
- a seguito della modifica l'impianto manterrà le stesse caratteristiche di quanto autorizzato con D.D. n. 172-47537/2009 del 03/12/2009:

Ritenuto:

- che la modifica non sia sostanziale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n.28 in quanto non comporta una variazione della potenza termica installata e del combustibile rinnovabile utilizzato;



Visti:

- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 parte V recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale.

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- 1) di dare atto che la variazione della configurazione impiantistica dell'impianto di cogenerazione descritto in premessa rappresenta una modifica non sostanziale del progetto autorizzato dalla Provincia di Torino con determinazione n. 172-47537/2009 del 03/12/2009;
- 2) di fare salve tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione emanata con determinazione n. 172-47537/2009 del 03/12/2009.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso al Comune di Caselle Torinese e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Torino per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

INFORMA

che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 03/05/2011

Il Dirigente del Servizio
Dott. Francesco Pavone

